



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 27/2 DEL 13 MAGGIO 2016

Oggetto: Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2014-2016 – aggiornamento 2016.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, riferisce che la legge 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", è volta "alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Cost." (articolo 1, comma 1).

In particolare, l'art. 3 prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innesto di incendi (art. 3, lett. f) e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

L'Assessore ricorda che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/11 del 8 aprile 2015 sono state modificate e aggiornate le prescrizioni regionali antincendi con validità triennale 2014-2016.

Tali prescrizioni, poi, sono state modificate e integrate con la successiva Deliberazione della Giunta n. 8/18 del 19 febbraio 2016, relativamente alla sostituzione dell'articolo 17 concernente "Aree militari o gravate da servitù militari".

Al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio di un'adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del piano regionale antincendi, le cui prescrizioni sono parte integrante, l'Assessore evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello stralcio relativo all'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendi 2016, anche alla luce delle recenti normative introdotte in ambito regionale rispettivamente dalla LR n. 2 del 4.02.2016 sul riordino delle autonomie locali e della LR n. 8 del 27.04.2016 inerente la legge forestale della Sardegna.

L'Assessore ricorda che la legge quadro n. 353/2000, che ha tra l'altro modificato il codice penale prevedendo proprio il reato di incendio boschivo come fattispecie penale autonoma, ha segnato



**REGIONE AUTONOMA DE SARIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

una svolta fondamentale sul fronte della repressione degli incendi boschivi, considerati tra i più gravi fenomeni delittuosi e in grado di suscitare considerevole allarme sociale.

In merito, l'Assessore, evidenzia che il sistema sanzionatorio in materia, articolato su un livello penale e su uno amministrativo, è disciplinato da una pluralità di fonti normative e legislative, evidenziando che l'articolo 10 della succitata legge quadro prevede diversi divieti e stabilisce alcune prescrizioni. In particolare, ai sensi del comma 5, dell'articolo 10, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate annualmente dalla Prescrizioni regionali antincendi, determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio. Sempre l'articolo 10, comma 6, prevede che per la trasgressione ai divieti fissati dalle Prescrizioni regionali antincendi che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innesto di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente fa presente che, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, recante "Legge forestale della Sardegna", considerato il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente, è stato disposto di dare piena attuazione al complessivo riordino della materia forestale, al fine di dotare la Regione di una normativa specifica del settore in armonia con le norme dell'Unione europea e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

In merito, l'Assessore, evidenzia che il Titolo IV (Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi), composto da 4 articoli, definisce le misure di prevenzione, individua i contenuti del Piano regionale antincendi (PRAI), indica la composizione del sistema regionale antincendi e fornisce indirizzi al fine di migliorare il coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta contro gli incendi.

In particolare, l'articolo 24 della LR 8/2016, descrive le prescrizioni antincendi e i relativi divieti definendo puntualmente i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all'articolo 10, della legge n. 353 del 2000. Tale modifica, evidenzia l'Assessore, ha determinato l'aggiornamento



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

e l'individuazione di una nuova formulazione dell'articolo 25 delle Prescrizioni regionali vigenti, secondo il testo allegato alla presente Deliberazione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sempre in relazione al rischio incendi boschivi, prosegue ricordando l'importanza che riveste il Centro Funzionale Decentrato nell'ambito delle attività previsionali, al fine di garantire quotidianamente per l'intero "periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre, l'emissione del Bollettino di previsione di pericolo, che definisce in maniera biunivoca uno specifico livello di allerta al raggiungimento di una specifica pericolosità in un determinata zona territoriale della Sardegna.

In merito l'Assessore fa presente che a partire dalla prossima campagna antincendi 2016, l'attività previsionale, che viene svolta durante il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo, verrà espressa non più su base territoriale provinciale, ma su 26 Zone di Allerta territoriali ritenute significativamente affini e omogenee, che ha determinato l'aggiornamento e l'individuazione di una nuova formulazione dell'articolo 3, comma 3, delle Prescrizioni regionali vigenti, secondo il testo allegato alla presente Deliberazione.

L'Assessore fa inoltre presente che al fine di agevolare le attività di controllo facenti capo all'Organismo AGEA per i provvedimenti di propria competenza, relativamente all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità, si è reso necessario procedere alla modifica del modello "Allegato C", specifico per le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale per gli abbruciamimenti delle stoppie e dei residui colturali, limitatamente alle aree a seminativo sottoposte alle condizioni di Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente manifesta la necessità anche per il 2016 di impartire all'Agenzia FoReSTAS che, ai sensi della L.R. 8/2016, è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi all'Ente Foreste della Sardegna, un indirizzo affinché la stessa Agenzia, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni, secondo un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi soprattutto a tutela delle aree abitate che il soggetto richiedente dovrà elaborare.

Nei Comuni sprovvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, in caso di impiego delle maestranze dell'Agenzia FoReSTAS, i Comuni devono mettere a disposizione della medesima Agenzia idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività di prevenzione succitate.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, anche per il 2016, manifesta la necessità di garantire ai Comuni provvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, in cui abbia sede un'Organizzazione di volontariato, la possibilità di utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione regolarmente iscritta all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile ed operativa per la categoria antincendio e/o per la categoria operatività speciale per l'anno 2016, per le attività di prevenzione provvedendo al rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla medesima Organizzazione.

L'Assessore, inoltre, in relazione all'incremento numerico di incendi accertato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale nelle località turistiche, propone la nuova formulazione dell'articolo 18, con l'inserimento del comma 2, al fine di garantire un minimo di misure di sicurezza passiva per le aree di parcheggio e/o sosta, che durante la stagione estiva vengono realizzate da privati ed Enti pubblici in prossimità delle spiagge, delle località balneari, delle aree destinate a sagre e fiere, etc..

Infine, l'Assessore, per favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla conservazione del bosco quale bene insostituibile per la qualità della vita, propone anche per il 2016 di intraprendere una capillare attività d'informazione, di sensibilizzazione e di educazione delle diverse componenti della popolazione, attraverso la divulgazione delle prescrizioni a tutti i Comuni, Province, Scuole, Associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti, ecc, tramite pieghevoli, locandine e manifesti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione civile e del Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

DELIBERA

- di approvare le prescrizioni regionali antincendi, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la Direzione generale della Protezione civile ad attuare le procedure per la divulgazione delle prescrizioni secondo le modalità illustrate in premessa;
- di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS di cooperare alle attività di prevenzione sui territori del demanio regionale di competenza della Regione Sardegna e dei Comuni della Sardegna, secondo le modalità illustrate in premessa;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- di concedere ai Comuni la facoltà di avvalersi del personale e dei mezzi delle Organizzazioni di Volontariato con sede nel rispettivo territorio comunale per lo svolgimento di attività di prevenzione di cui alle presenti prescrizioni, nel rispetto di quanto illustrato in premessa;
- di pubblicare le prescrizioni regionali antincendi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, in forma di supplemento straordinario.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru